

N. 2050

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BORNACIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

Norme sull'inizio dell'anno scolastico

ONOREVOLI SENATORI. - Il turismo in tutte le sue svariate tipologie costituisce per molte regioni italiane una delle principali risorse di sviluppo e di produzione di ricchezza. È del tutto superfluo ricordare in questa sede l'immenso patrimonio artistico e naturale che tutto il mondo ci invidia e che fa del nostro paese una sorta di grande museo a cielo aperto, mèta privilegiata di milioni di turisti e di amanti dell'arte e della natura.

A queste considerazioni di carattere generale si deve poi aggiungere il fatto che, in un contesto in cui i tradizionali settori di impiego (industria e agricoltura) soffrono di uno stato di crisi strutturale che ha provocato negli anni una drastica riduzione del numero di addetti, il comparto turistico nel suo complesso, con la miriade di attività imprenditoriali, commerciali ed artigiane ad esso direttamente o indirettamente collegate, costituisce in molti casi una validissima valvola di sfogo per la piaga della disoccupazione che così duramente colpisce il nostro Paese, garantendo notevoli ricadute continuative o stagionali soprattutto in quelle zone in cui più elevato è il tasso di disoccupazione giovanile.

In questo senso, dunque, la tutela e l'ulteriore incentivazione allo sviluppo di questo fondamentale settore della nostra economia costituisce una delle priorità che il Parlamento dovrà porsi nel prossimo futuro per dare una risposta efficace alla pressante domanda di lavoro che sale dalle nostre generazioni più giovani e dalle fasce sociali più disagiate.

La cronica mancanza di un'organica regolamentazione normativa e le continue vessazioni cui esso è costantemente sottoposto da una legislazione fiscale penalizzante e disincentivante, hanno però prodotto in questi ultimi anni dei forti scompensi anche in questo comparto, la cui tenuta è fortemente condizionata da fattori di natu-

ra socio-economica e dalle continue oscillazioni del mercato.

Autorevoli studi di esperti del settore hanno dimostrato che una parte essenziale della domanda turistica nazionale è costituita dalle vacanze delle famiglie, che, specie nella stagione estiva, rappresentano una componente fondamentale del movimento turistico complessivo. L'esistenza di questo collegamento diretto fra comportamento delle famiglie e domanda turistica, unita alla necessità di sostenere questo settore per le sue positive ripercussioni di natura economica ed occupazionale, impongono dunque una serie di interventi legislativi, che consentano di eliminare quegli ostacoli che attualmente impediscono un completo sviluppo dell'industria turistica nazionale.

Fra i principali fattori di freno che limitano lo sviluppo del comparto turistico va sicuramente iscritta la progressiva contrazione della stagione turistica principale (quella estiva), contrazione in parte dovuta anche alla sempre minor distanza temporale esistente fra la fine dell'anno scolastico (con il suo corollario di esami di varia natura) e l'inizio delle lezioni nei primi giorni di settembre. Una situazione, questa, che è stata più volte denunciata dalle associazioni delle imprese operanti in campo turistico e che viene comprovata dalle statistiche sui flussi turistici complessivi relative alle ultime stagioni, in cui appare evidente la riduzione delle presenze familiari nei primi giorni di settembre, immediatamente a ridosso della data d'inizio dell'anno scolastico.

Il presente disegno di legge si propone dunque di intervenire nell'ambito di questa problematica, riportando la data di inizio dell'anno scolastico per le scuole di ogni ordine e grado al 1° ottobre, così come già previsto prima dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 1986, n. 467, le cui disposizioni in materia di calendario scolastico so-

no state riprese dal capo V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Lo spostamento di un mese del termine indicato dal comma 1 dell'articolo 74 di tale decreto legislativo, pur non comportando di fatto un'effettiva diminuzione della durata complessiva delle lezioni (al cui svolgimento, come espressamente previsto dal comma 3 del citato articolo 74, continuerebbero ad essere assegnati almeno duecento giorni) consentirebbe non solo un sensibile incremento del periodo a disposizione dei nuclei familiari per le vacanze estive (con conseguenti ricadute sull'intero comparto turistico), ma anche una migliore e più razionale predisposizione degli accorgimenti di carattere didattico, logistico e funzionale necessari ad un corretto avvio dell'anno scolastico. Le due settimane di tempo in più a disposizione dopo la pausa estiva rispetto a quanto avviene attualmente consentirebbero infatti ai provveditorati agli studi di in-

tervenire con maggiore efficacia sui tanti inconvenienti che cronicamente penalizzano i primi giorni di lezione su tutto il territorio nazionale, rendendo spesso inutile ai fini didattici questo primo periodo dell'anno scolastico.

Al tempo stesso, il differimento ai primi giorni di ottobre della data d'inizio delle lezioni favorirebbe un'evidente dilatazione temporale della stagione estiva, consentendo ai nuclei familiari, non più costretti a rientrare nelle località di residenza per gli impegni scolastici dei figli entro la fine del mese di agosto, una più lunga permanenza nelle varie località di vacanza.

Non va trascurato inoltre il fatto che il mese di settembre è solitamente caratterizzato da buone condizioni climatiche e da una generale contrazione dei prezzi, fattori questi che rendono dunque più accessibili le strutture turistiche anche alle fasce sociali a più basso livello di reddito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«1. Nella scuola materna, elementare e media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° ottobre e termina il 15 settembre».

Art. 2.

2. Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento si svolgono nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità».